COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 73 DEL 10-06-2021 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTELLO DALLE ORE 8,00 DEL GIORNO 14.06.2021 SINO FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

VISTA la nota pervenuta in data 09.06.2021 prot.17194 da BETONCABLO SPA con la richiesta di istituzione di un senso unico alternato mobile in via Montello al fine di permettere lavori di scavo per costruzione nuovo elettrodotto dal 14.06.2021 al 25.06.2021;

RILEVATA l'effettiva necessità di predisporre quanto in oggetto per ragioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

ORDINA

L'istituzione di un senso unico alternato ed il divieto di sosta con rimozione forzata in via Montello dalle ore 8,00 del giorno 14.06.2021 sino a termine lavori di costruzione nuovo elettrodotto BT all'altezza del civico 2.

DISPONE

Che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla collocazione di apposita segnaletica di senso unico alternato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. N.495/1992) e dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. del 10.07.2002) ed almeno 48 ore prima alla collocazione di apposita segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata.

Se la segnaletica dovrà permanere in ore serali/notturne andrà integrata con idonee lampade di segnalazione demandando la responsabilità per l'installazione e la sorveglianza della segnaletica necessaria all'impresa esecutrice dei lavori.

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

L’obbligo di avviso alla cittadinanza si intende assolto con posizionamento relativa segnaletica.

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.) La ditta esecutrice dei lavori, in caso di omessa posa in opera della segnaletica prescritta sarà perseguita a norma di legge (art. 21 C.d.S).

Che al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è demandato il compito di fare rispettare la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio nelle forme di legge

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
Franco Santambrogio

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005